RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Negli ultimi due anni si è verificato nell'Unione europea un aumento significativo nel ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. Da settembre 2015, i controlli di frontiera sono stati ripristinati e prorogati almeno 50 volte (rispetto ai 36 casi del periodo 2006-2015[[1]](#footnote-2)). Questa situazione è stata causata dai movimenti secondari dei migranti irregolari e dall'aumento delle attività terroristiche transfrontaliere che minacciano gravemente l'ordine pubblico o la sicurezza interna di una serie di Stati Schengen. Queste gravi minacce hanno costretto alcuni Stati membri a prorogare il ripristino del controllo di frontiera a più riprese, a volte fino ad esaurimento del lasso di tempo attualmente previsto dalle norme.

Già a maggio 2017 la Commissione ha riconosciuto l'emergere, negli ultimi anni, di nuove sfide in materia di sicurezza, come è stato dimostrato dai ripetuti attentati terroristici compiuti. Benché l'attuale quadro giuridico si sia dimostrato sufficiente per affrontare i problemi manifestatisi finora la Commissione ha avviato, a tale riguardo, una riflessione sull'adeguatezza di tale quadro giuridico rispetto alle nuove sfide.

Sulla base delle attuali norme Schengen, i controlli di frontiera alle frontiere interne sono possibili per un periodo superiore ai sei mesi qualora vi siano gravi carenze nella gestione delle frontiere esterne di uno Stato membro (carenze dimostrate da una valutazione Schengen) che pongano rischi per il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, oppure in conseguenza della mancata conformità di uno Stato membro a una decisione del Consiglio che definisce le misure che dovrebbero attenuare i rischi nel controllo delle frontiere esterne che compromettono il funzionamento dello spazio Schengen (procedura di cui all'articolo 29 del codice frontiere Schengen quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1624, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea)[[2]](#footnote-3). In tali casi il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può raccomandare a uno o più Stati membri di decidere di ripristinare il controllo di frontiera su tutte le rispettive frontiere interne o in parti specifiche delle stesse, per uno specifico lasso di tempo, non superiore a periodi di sei mesi, rinnovabile tre volte[[3]](#footnote-4).

Nelle situazioni in cui la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna non è legata a carenze nella gestione delle frontiere esterne dimostrate da una valutazione Schengen, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne è soggetto alle condizioni e ai limiti di tempo stabiliti dagli articoli da 25 a 28 del codice frontiere Schengen. Conformemente a tali disposizioni, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere effettuato per un periodo massimo di sei mesi in caso di avvenimenti prevedibili come manifestazioni sportive o politiche (articolo 25), o fino a due mesi nei casi che richiedono un'azione immediata (articolo 28). Secondo l'interpretazione della Commissione, i periodi di ripristino del controllo di frontiera ai sensi degli articoli 28 e 25 possono essere cumulativi: ciò significa che, in caso di decisioni di ripristino dei controlli basate su motivi diversi, ogni notifica viene esaminata individualmente e nel merito, applicando i termini di tempo corrispondenti a ogni specifico caso.

In generale emerge che, nel ricorrere al ripristino temporaneo del controllo di frontiera, gli Stati membri applicano tale misura in maniera responsabile[[4]](#footnote-5). I costi della simulazione di una situazione non Schengen dimostrano chiaramente che si tratta sempre di una decisione economicamente costosa[[5]](#footnote-6).

Negli ultimi due anni, le norme e le procedure per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne si sono dimostrate insufficientemente adeguate per far fronte alle accresciute minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Le regole attuali, inoltre, non promuovono il ricorso a misure alternative per attenuare le minacce gravi. Occorre poi garantire che lo Stato membro che intende ripristinare o prorogare i controlli di frontiera cooperi con gli Stati membri vicini. Occorre infine che il quadro giuridico rispecchi meglio l'obbligo, per gli Stati membri, di valutare, molto prima di adottare la decisione di ripristino del controllo alle frontiere interne, se e in che modo le misure alternative disponibili potrebbero permettere di far fronte alla minaccia individuata, in linea con la raccomandazione della Commissione del 12 maggio 2017 relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen. Tale raccomandazione, fra le altre cose, incoraggia gli Stati membri a dare la precedenza a controlli di polizia proporzionati rispetto al ripristino temporaneo del controllo di frontiera in caso di minaccia grave alla sicurezza interna o all'ordine pubblico.

Alla luce di tali considerazioni la Commissione è giunta alla conclusione che occorra aggiornare le norme riguardanti il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.

In linea con tali conclusioni, lo scopo della proposta è:

* di garantire che i periodi di tempo applicabili al controllo temporaneo di frontiera alle frontiere interne permettano agli Stati membri di adottare, ove necessario, le misure necessarie per rispondere alle minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna;
* di introdurre migliori garanzie procedurali per garantire che la decisione riguardante il controllo temporaneo di frontiera alle frontiere interne o la sua proroga sia basata su una corretta valutazione dei rischi e sia presa in cooperazione con gli altri Stati membri interessati.
* A tal fine, si propone:
* che il periodo di tempo del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne per la durata prevedibile della minaccia grave sia portato a un anno (invece che sei mesi), e che la durata dei periodo di proroga passi da un limite massimo di 30 giorni a un limite massimo di 6 mesi.
* Gli Stati membri prepareranno e presenteranno una valutazione dei rischi stimando per quanto tempo dovrebbe persistere la minaccia individuata e quali sezioni delle frontiere interne sono interessate, e dimostrando che la proroga del controllo alle frontiere interne è una misura di ultima istanza. Se i controlli di frontiera sono prorogati per più di sei mesi, lo Stato membro spiegherà anche a posteriori in che modo tali controlli hanno contribuito a far fronte alla minaccia individuata. Per garantire la qualità di tali valutazioni del rischio, la Commissione coinvolgerà nei lavori le agenzie competenti (la guardia di frontiera e costiera europea ed Europol).
* di introdurre un migliore follow-up del parere della Commissione nei casi in cui esprima perplessità sulla necessità o proporzionalità dei controlli di frontiera, e di stabilire una procedura di consultazione che veda la partecipazione della Commissione, degli Stati membri e, come ora proposto, delle agenzie competenti; la necessità di cooperazione con gli Stati membri vicini e interessati dai previsti controlli di frontiera sarà garantita meglio nella nuova procedura di consultazione;
* di introdurre una nuova possibilità di proroga dei controlli alle frontiere interne per un periodo massimo di due anni nei casi in cui la minaccia grave alla sicurezza interna o all'ordine pubblico perduri oltre il termine di un anno e purché possa essere imputata agli stessi motivi (ad es. minaccia legata all'attività di una rete terroristica transfrontaliera) e purché nel territorio interessato, per affrontare la minaccia, siano prese misure nazionali di corrispondente eccezionalità (ad es. lo stato di emergenza).

Nel quadro di tali modifiche la proposta chiarisce anche la formulazione che stabilisce il limite temporale applicabile ai sensi dell'articolo 29 del codice frontiere Schengen.

La proposta non modifica i motivi del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne quali previsti dal codice frontiere Schengen.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta modifica i termini generali per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne quali enunciati all'articolo 25. In caso di avvenimenti/minacce prevedibili, pur preservando l'attuale principio del ripristino temporaneo del controllo di frontiera e le garanzie ad esso applicabili, la Commissione ha da un lato il potere (e il dovere, nei casi di durata superiore a sei mesi) di prendere posizione sulla necessità e sulla proporzionalità delle verifiche previste; d'altro lato, la "procedura di consultazione" di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen deve ora essere rafforzata introducendo la partecipazione delle agenzie competenti che hanno le conoscenze per valutare le informazioni presentate dallo Stato membro interessato nella notifica e nella valutazione dei rischi. Inoltre, i criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne enunciati all'articolo 26 del codice frontiere Schengen continueranno ad applicarsi.

La proposta rafforza il principio secondo il quale il ripristino dei controlli alle frontiere interne deve essere una misura di ultima istanza. Ai sensi dell'articolo 23 del codice frontiere Schengen, gli Stati membri conservano la facoltà di effettuare controlli di polizia sul territorio, anche nelle zone di frontiera, che in alcuni casi possono essere un'efficace alternativa al ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne. L'obbligo di presentare una valutazione dei rischi che dimostri che il previsto ripristino o proroga del controllo alle frontiere interne è una misura di ultima istanza dovrebbe incoraggiare ulteriormente gli Stati membri a considerare il ricorso a misure alternative, quali il rafforzamento delle misure di polizia. A tale riguardo, la proposta promuoverà l'attuazione della raccomandazione relativa a controlli di polizia proporzionati nel territorio[[6]](#footnote-7), in cui la Commissione incoraggia specificamente gli Stati membri a dare la precedenza a controlli di polizia proporzionati rispetto al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Le modifiche proposte sono compatibili con l'articolo 72 del TFUE poiché non ostano all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

L'articolo 29 del codice frontiere Schengen continuerà a rappresentare l'unica possibilità di prorogare i controlli di frontiera alle frontiere interne in caso di gravi carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte di uno Stato membro, dimostrate da una valutazione Schengen. Questa possibilità è stata recentemente rafforzata da pertinenti disposizioni del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, che prevede che la mancanza di un adeguato follow-up, da parte di uno Stato membro, a una valutazione delle vulnerabilità negativa, o la mancanza di una richiesta, da parte di uno Stato membro, di un sostegno sufficiente all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per reagire a una pressione specifica e sproporzionata alle sue frontiere esterne che pone a rischio il funzionamento dello spazio Schengen, potrebbero giustificare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne (articolo 19, paragrafo 10, del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea).

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 26 del codice frontiere Schengen, che continua ad applicarsi, ogni decisione relativa al ripristino temporaneo o alla proroga del controllo alle frontiere interne dovrebbe tenere conto, in particolare, dell'impatto probabile di tali misure sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne. In tale contesto va ricordato che la direttiva 2004/38/CE[[7]](#footnote-8) non prevede il diritto di essere esenti da controlli di sicurezza in occasione dell'attraversamento delle frontiere in cui sono effettuati controlli conformemente al codice frontiere Schengen. Pertanto, aggiornare il periodo massimo di durata del controllo di frontiera alle frontiere interne non ha di per sé ripercussioni negative sulla libertà di circolazione, che potrebbe venire minata solo da un utilizzo abusivo di tale possibilità.

Per attenuare questo rischio, la proposta prevede che, oltre alla possibilità già esistente, per la Commissione, di esprimere ad ogni momento le sue perplessità quanto alla necessità o alla proporzionalità dei controlli di frontiera (ripristino o proroga), la Commissione sarà tenuta a emettere un parere ogni volta che i controlli di frontiera sono effettuati per più di sei mesi. La procedura di consultazione contiene un'ulteriore garanzia, poiché la proposta prevede che ad essa partecipino anche le agenzie competenti. Il testo proposto per la procedura di consultazione, che verrebbe guidata dalla Commissione, precisa che il parere degli Stati membri interessati da tali controlli sarà debitamente preso in considerazione.

La proposta contribuisce a rafforzare la sicurezza nello spazio Schengen dando agli Stati membri, per legge, la possibilità di prorogare ove necessario il controllo alle frontiere interne per rispondere a una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifichi tali controlli.

L'aggiornamento del quadro giuridico Schengen alla luce dell'esperienza acquisita nel far fronte alle nuove sfide, per preservare la capacità del sistema di rispondere adeguatamente alle persistenti gravi minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, prevedendo un lasso di tempo supplementare che potrebbe essere necessario per affrontarle, è pienamente in linea con le azioni della Commissione presentate nell'agenda europea sulla migrazione e nell'agenda europea sulla sicurezza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del TFUE.

Essa modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'azione nel settore della libertà, sicurezza e giustizia rientra nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà è applicabile in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, secondo cui l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La proposta modifica le vigenti disposizioni del capo III del codice frontiere Schengen relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, in maniera limitata, allo scopo di dar seguito alla recente esperienza degli ultimi anni, in cui una serie di Stati membri hanno prorogato più volte il periodo iniziale di ripristino di tale controllo.

La proposta rafforza inoltre gli obblighi degli Stati membri nei confronti degli Stati membri vicini interessati dal previsto ripristino o dalla prevista proroga dei controlli. L'efficacia delle disposizioni vigenti a tale riguardo si è difatti dimostrata limitata.

L'obiettivo di definire l'estensione, la durata e la procedura delle proroga eccezionale dei controlli temporanei a una o più specifiche sezioni delle frontiere interne – tenuto conto delle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l'ordine pubblico e la sicurezza interna, così come della necessità di limitare tali controlli a quanto strettamente necessario in modo da preservare lo spazio senza controlli alle frontiere interne - non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, e può essere conseguito meglio a livello di Unione. L'Unione può pertanto adottare le misure proposte, conformemente al principio di sussidiarietà.

• Proporzionalità

Le modifiche proposte alle regole sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne sono proporzionate rispetto all'obiettivo di proteggere l'ordine pubblico e di garantire la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne.

La proposta riconosce pienamente che, ai sensi delle norme Schengen, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera e la sua eventuale successiva proroga devono rimanere un'eccezione, soggetta a specifiche regole comuni per i membri dello spazio Schengen.

La proposta risponde alle carenze individuate nelle norme vigenti rispetto alle persistenti minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna subite da alcuni Stati membri negli ultimi anni (come le minacce terroristiche transfrontaliere o i movimenti secondari di migranti irregolari, che hanno giustificato il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne). Alla luce di questa esperienza, per affrontare alcune minacce durature può risultare insufficiente persino la prassi, accettata dalla Commissione, di combinare i limiti di tempo massimi per il controllo di frontiera alle frontiere interne previsti all'articolo 28 (eventi che richiedono un'azione immediata) e all'articolo 25 (eventi prevedibili).

A tal fine la proposta prevede quanto segue.

1) L'ampliamento fino a un anno dei limiti di tempo generali applicabili ai casi di eventi prevedibili.

Questo limite massimo dovrebbe applicarsi se le minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna non possono venire affrontate nello spazio di pochi mesi. Questa possibilità non dovrebbe incidere sulla durata media del controllo di frontiera ripristinato in base ai motivi più frequenti, legati generalmente ad avvenimenti sportivi o ad eventi politici di alto livello. Va ricordato che, entro i limiti fissati dal codice frontiere Schengen, la decisione sulla durata effettiva del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera ai sensi dell'articolo 25 o dell'articolo 28 del codice frontiere Schengen spetta allo Stato membro. Tuttavia, poiché l'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non devono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave, la Commissione può sorvegliare la durata effettiva di tali controlli e potrà emettere un parere al riguardo. In caso di perplessità sulla necessità o sulla proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera, o quando il controllo di frontiera alle frontiere interne è effettuato per più di sei mesi, la Commissione è obbligata a emettere un parere.

Inoltre, nel quadro delle sue competenze generali come custode dei trattati, la Commissione interverrà anche in ogni eventuale caso di abuso dei nuovi limiti di tempo.

Ogni ripristino o proroga dei controlli di frontiera sarà anche oggetto di una valutazione del rischio, che dovrebbe analizzare la durata prevista della minaccia e le sezioni della frontiera interessate, esaminare le misure disponibili e spiegare perché il provvedimento scelto è considerato il migliore per affrontare la minaccia individuata. Dopo sei mesi di effettivo controllo di frontiera, la valutazione dei rischi dovrebbe inoltre esaminare come la proroga o le proroghe precedenti hanno contribuito a rispondere alla minaccia individuata.

2) L'introduzione della possibilità di prorogare a titolo eccezionale il controllo alle frontiere interne se la stessa minaccia perdura per più di un anno. Questo, tuttavia, solo se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna invocata per giustificare la proroga del controllo di frontiera è sufficientemente specifica e per farvi fronte sono adottate misure nazionali di corrispondente eccezionalità, in particolare lo stato di emergenza. Per garantire il carattere straordinario di una tale ulteriore proroga, la possibilità specifica di oltrepassare il limite di tempo generale previsto dal codice frontiere Schengen richiederebbe un parere della Commissione, seguito da una raccomandazione del Consiglio che fissa, se del caso, le condizioni per la cooperazione tra gli Stati membri interessati, e che costituisce una condizione preliminare per qualsiasi proroga. La raccomandazione potrebbe riguardare periodi che vanno fino a sei mesi, e potrebbe essere prorogata per un massimo di tre volte per una durata massima di sei mesi alla volta, secondo la stessa procedura.

• Scelta dell'atto giuridico

La proposta riguarda la modifica di un regolamento. Poiché la proposta integra le disposizioni esistenti del titolo III, capo II di tale regolamento, riguardanti il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, nessun atto giuridico diverso da un regolamento sarebbe appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazione d'impatto

La modifica proposta consente una certa, controllata, flessibilità nel quadro delle norme esistenti, senza alterare la logica del ripristino eccezionale del controllo di frontiera alle frontiere interne. Questo giustifica un'analisi semplificata delle opzioni disponibili, e non si rende quindi necessaria una valutazione d'impatto completa.

• Diritti fondamentali

La modifica proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 45). Le garanzie previste dall'articolo 3, lettera a), dall'articolo 4 e dall'articolo 7 del codice frontiere Schengen continuano ad applicarsi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 25 è modificato come segue:

* La durata massima del ripristino temporaneo del controllo di frontiera in caso di avvenimenti prevedibili che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, quale stabilita al paragrafo 4, prima frase, di tale disposizione, è prolungata da 6 mesi a 1 anno. Conformemente a ciò, per rendere la durata dei periodi rinnovabili ai sensi di tale disposizione più proporzionata alla durata massima complessiva dei controlli di frontiera, sono modificati anche i paragrafi 1 e 3, in modo che prevedano il prolungamento dei periodi rinnovabili possibili da 30 giorni a 6 mesi.
* Scopo di questa modifica è tenere conto delle persistenti gravi minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna (come le minacce terroristiche transfrontaliere o i movimenti secondari di migranti irregolari, che giustificano il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne) la cui neutralizzazione, come dimostrato negli ultimi anni, può richiedere un tempo più lungo.
* Il paragrafo 2 è modificato per inserirvi il riferimento al nuovo articolo 27 bis.
* Al paragrafo 4 si aggiunge la possibilità straordinaria di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne oltre il limite massimo. Di conseguenza, qualora una minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna perduri per più di un anno, i controlli di frontiera possono essere eccezionalmente prolungati per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi, e per un periodo massimo di due anni, alle condizioni e secondo la procedura di cui al nuovo articolo 27 bis.
* Scopo di tale modifica è rendere le norme aggiornate più adatte a rispondere alle nuove sfide.

L'articolo 27 è modificato come segue:

* Al paragrafo 1, che definisce gli elementi del previsto ripristino del controllo di frontiera (che, in base all'articolo 25, paragrafo 3, sono applicabili anche alle proroghe), è aggiunta una nuova lettera aa) che introduce il nuovo obbligo, per gli Stati membri, di preparare e condividere una valutazione dei rischi. Tale valutazione dei rischi dovrebbe analizzare la durata prevista della minaccia e le sezioni delle frontiere interessate, e dovrebbe dimostrare che i controlli di frontiera sono una misura di extrema ratio. Dovrebbe inoltre riferire dettagliatamente in merito al coordinamento con i paesi terzi vicini che sono interessati da questo controllo temporaneo di frontiera alle frontiere interne. Per garantire la qualità di tali dati la Commissione è tenuta a implicare l'agenzia competente, a seconda della minaccia su cui si basa il previsto ripristino o proroga del controllo di frontiera (cioè l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera oppure Europol).

L'aggiunta di questo nuovo elemento ha lo scopo di sottolineare la natura di extrema ratio dei controlli di frontiera come misura per affrontare le minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna – misura a cui si dovrebbe ricorrere solo qualora altri provvedimenti non siano ritenuti sufficienti per ottenere gli stessi risultati.

Questo scopo viene rafforzato dallo specifico obbligo imposto agli Stati membri che ripristinano i controlli di frontiera per più di sei mesi di dimostrare a posteriori che tale ripristino ha contribuito a far fronte alla minaccia individuata.
Con questa disposizione modificata si sottolinea anche la necessità di coordinamento con gli Stati membri vicini interessati dal previsto controllo di frontiera.

In tale contesto, alla lettera e) è aggiunta una menzione per precisare che il coordinamento con gli Stati membri vicini interessati dovrebbe aver luogo prima dell'adozione della decisione sul ripristino o la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne.

L'ultima frase di questo paragrafo è inoltre modificata per precisare che la cooperazione con gli Stati membri vicini sarà oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione, che potrà informarsi più dettagliatamente su tale punto.
* Le circostanze in cui la Commissione è tenuta a emettere un parere, ai sensi del paragrafo 4, sono modificate per essere adattate alla specifica procedura di proroga del controllo di frontiera per più di un anno. A seguito di tale modifica, possono emettere un parere sia la Commissione che qualunque Stato membro, ma in caso di perplessità quanto alla necessità o alla proporzionalità dei previsti controlli di frontiera, o quando il controllo di frontiera alle frontiere interne è effettuato per più di sei mesi, l'emissione di un parere da parte della Commissione è obbligatoria. Quest'obbligo è rafforzato e aggiornato per tenere conto del nuovo dovere di preparazione della valutazione dei rischi e del ruolo delle agenzie nell'esaminarla.
* Il paragrafo 5, che espone i dettagli della procedura di consultazione fra la Commissione e gli Stati membri, è anch'esso aggiornato per rispecchiare l'implicazione delle agenzie, che si prevede partecipino a tale processo. Le altre modifiche rispecchiano cambiamenti apportati ai paragrafi precedenti per dare maggiore visibilità alla verifica della necessità e proporzionalità dei previsti controlli di frontiera. Le modifiche proposte, infine, sono volte a garantire che il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne siano accompagnati, nella pratica, da misure di coordinamento fra gli Stati membri interessati da tali controlli.

Come sopra indicato, è aggiunto un nuovo articolo 27 bis per stabilire le condizioni e la procedura da seguire in caso di una minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna di durata superiore a un anno.

* Il paragrafo 1 spiega che i controlli di frontiera possono essere eccezionalmente prorogati per più di un anno nel caso in cui una minaccia grave alla sicurezza interna o all'ordine pubblico sia sufficientemente specifica e perduri per più di un anno. Questa disposizione andrebbe letta alla luce del considerando 8, che fornisce maggiori orientamenti sul modo in cui può essere dimostrata la specificità della minaccia. Quindi, tenendo conto anche dei criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera stabiliti all'articolo 26, il controllo di frontiera potrebbe essere eccezionalmente prorogato per più di un anno a sostegno delle misure eccezionali prese a livello nazionale per affrontare la grave minaccia persistente per l'ordine pubblico o la sicurezza interna (come lo stato di emergenza).
* Il paragrafo 2 si riferisce alle disposizioni procedurali dell'articolo 27 che dovrebbero continuare ad applicarsi (condizioni relative al contenuto di una notifica, regole sullo scambio di informazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio, diritto di classificare alcune informazioni).
* I paragrafi 3 e 4 stabiliscono la procedura da seguire. Conformemente a tale procedura, la proroga straordinaria può essere raccomandata dal Consiglio tenuto conto del parere della Commissione (che è obbligatorio data la modifica dell'articolo 27, paragrafo 4, sopra descritta, e come stabilisce il paragrafo 3 dell'articolo 27 bis).

La proroga può essere raccomandata tre volte, ogni volta per periodi non superiori ai sei mesi, seguendo la stessa procedura. Dato che la necessità di un'ulteriore proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo superiore a un anno è probabilmente motivata da ragioni che riguardano le competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge, e dovrebbe essere rafforzata da misure nazionali di corrispondente eccezionalità, viene proposto che la raccomandazione del Consiglio non debba dipendere da una proposta della Commissione, che, date le circostanze, rischierebbe di basarsi su informazioni molto limitate. Il Consiglio dovrebbe tuttavia tenere in debita considerazione il parere della Commissione.

In linea con le precedenti disposizioni, che richiedono un maggiore coinvolgimento degli Stati membri vicini, viene inoltre proposto che il Consiglio, nelle sue raccomandazioni, stabilisca, se del caso, le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati.

All'articolo 2 del regolamento figurano le condizioni standard relative all'entrata in vigore e al campo d'applicazione.

2017/0245 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL?UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. Il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe essere deciso solo come misura di extrema ratio, per una durata limitata e nella misura in cui i controlli siano necessari e proporzionati alle minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che sono state individuate.

(2) Le minacce gravi individuate possono essere affrontate con varie misure, a seconda della loro natura e della loro portata. Come disposto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)[[8]](#footnote-9), gli Stati membri dispongono anche di competenze di polizia che, a determinate condizioni, possono essere esercitate nelle zone di frontiera. La raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen[[9]](#footnote-10) fornisce a tal fine orientamenti agli Stati membri.

(3) Conformemente alle disposizioni del titolo III, capo II, del codice frontiere Schengen, il controllo alle frontiere interne può essere temporaneamente ripristinato come misura di extrema ratio in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna per un periodo limitato della durata massima di sei mesi per eventi prevedibili (articolo 25) e per un periodo limitato della durata massima di due mesi nei casi che richiedono un'azione immediata (articolo 28). Questi lassi di tempo si sono dimostrati sufficienti per far fronte alle minacce gravi legate agli eventi prevedibili più frequenti, come manifestazioni sportive o eventi politici di alto livello.

(4) L'esperienza ha mostrato tuttavia che alcune minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, come le minacce terroristiche transfrontaliere o casi specifici di movimenti secondari di migranti irregolari all'interno dell'Unione, che hanno giustificato il ripristino dei controlli alle frontiere interne, possono perdurare molto oltre i lassi di tempo menzionati. È quindi necessario e giustificato adattare alle esigenze attuali i periodi di tempo applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera, garantendo al tempo stesso che non si abusi di tale misura e che essa rimanga un'eccezione cui ricorrere solo in ultima istanza. A tal fine, la scadenza generale applicabile ai sensi dell'articolo 25 del codice frontiere Schengen dovrebbe essere estesa a un anno.

(5) Onde garantire che i controlli alle frontiere interne restino un'eccezione, gli Stati membri dovrebbero presentare una valutazione dei rischi relativa al previsto ripristino di tali controlli o alla loro proroga. La valutazione dei rischi dovrebbe, in particolare, stimare la prevista durata della minaccia individuata e indicare quali sezioni delle frontiere interne sono interessate. Dovrebbe inoltre dimostrare che la proroga dei controlli di frontiera è una misura di extrema ratio e spiegare in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. Nel caso in cui il controllo alle frontiere interne duri per più di sei mesi, la valutazione dei rischi dovrebbe anche dimostrare a posteriori l'efficacia del ripristino dei controlli nel far fronte alla minaccia individuata, e dovrebbe spiegare dettagliatamente come ogni Stato membro vicino e interessato da tale proroga sia stato consultato e coinvolto nello stabilire quali fossero i provvedimenti operativi meno gravosi.

(6) La qualità della valutazione dei rischi presentata dallo Stato membro sarà molto importante ai fini dell'analisi della necessità e della proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol dovrebbero essere implicati in tale analisi.

(7) La facoltà della Commissione di emettere un parere ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen dovrebbe essere modificata in modo da tenere conto dei nuovi obblighi degli Stati membri relativi alla valutazione dei rischi, ivi compresa la cooperazione con gli Stati membri interessati. Quando il controllo di frontiera alle frontiere interne è effettuato per più di sei mesi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a emettere un parere. Dovrebbe essere modificata anche la procedura di consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen affinché rispecchi il ruolo delle agenzie (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol) e si concentri sull'attuazione pratica dei vari aspetti della cooperazione fra gli Stati membri, compreso il coordinamento, se del caso, di misure diverse sui due lati della frontiera.

(8) Affinché la revisione delle norme le renda più adeguate ai problemi derivanti dalle minacce gravi e persistenti che incombono sull'ordine pubblico o la sicurezza interna, dovrebbe essere prevista una specifica possibilità di prorogare i controlli alle frontiere interne per più di un anno. Una tale proroga dovrebbe andare di pari passo con l'adozione, nel territorio interessato, di misure nazionali di corrispondente eccezionalità per far fronte alla minaccia, come lo stato di emergenza. In ogni caso, una tale possibilità non dovrebbe condurre a un'ulteriore proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne che vada al di là dei due anni.

(9) Il riferimento all'articolo 29 contenuto all'articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen dovrebbe essere modificato per chiarire la relazione fra i periodi di tempo applicabili ai sensi di tali due articoli del regolamento.

(10) La possibilità di svolgimento di un controllo temporaneo alle frontiere interne in risposta a una specifica minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna che duri per più di un anno dovrebbe essere soggetta a una procedura specifica.

(11) A tal fine la Commissione dovrebbe emettere un parere sulla necessità e proporzionalità di una tale proroga e, se del caso, sulla cooperazione con gli Stati membri vicini.

(12) Considerata la natura di tali misure, che incidono sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge in relazione a minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, dovrebbero essere eccezionalmente attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di raccomandazioni secondo questa specifica procedura.

(13) Il Consiglio, tenuto conto del parere della Commissione, può raccomandare una tale ulteriore proroga straordinaria e se del caso stabilire le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati, al fine di garantire che si tratti di una misura eccezionale vigente solo finché è necessaria e giustificata, e coerente con altre misure adottate a livello nazionale nel territorio interessato per far fronte alla stessa minaccia specifica all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. La raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere un requisito indispensabile per ogni ulteriore proroga al di là del periodo di un anno, e dovrebbe quindi essere della stessa natura di quella già prevista all'articolo 29.

(14) Poiché l'obiettivo del presente regolamento - ossia consentire la proroga, in casi eccezionali, dei controlli di frontiera ripristinati a una o più sezioni specifiche delle frontiere interne, per il periodo di tempo necessario allo Stato membro per rispondere adeguatamente a una minaccia persistente di carattere transfrontaliero - è quello di completare le attuali norme sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne, esso non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente: si rende necessaria una modifica delle regole comuni stabilite a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(15) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(16) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio[[10]](#footnote-11); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(17) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio[[11]](#footnote-12); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(18) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[[12]](#footnote-13) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[[13]](#footnote-14).

(19) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[[14]](#footnote-15) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE[[15]](#footnote-16), in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[[16]](#footnote-17).

(20) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[[17]](#footnote-18) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio[[18]](#footnote-19).

(21) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(22) Il regolamento (UE) 2016/399 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

*"1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.*

*2. Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di* extrema ratio *e in conformità degli articoli 27, 27 bis, 28 e 29. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 27 bis, 28 o 29, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente.*

3. *Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 26 e secondo la procedura di cui all'articolo 27, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili corrispondenti alla durata prevedibile della minaccia grave e non superiori a sei mesi.*

*4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a un anno.*

*Nei casi eccezionali di cui all'articolo 27 bis, la durata totale può essere ulteriormente prolungata per un massimo di due anni, in conformità di tale articolo.*

*Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 29, tale durata totale può essere prolungata per un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di tale articolo."*

1. L'articolo 27 è così modificato:

(i) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente nuova lettera aa):

*"(aa) una valutazione dei rischi, che stimi la prevista durata della minaccia individuata e quali sezioni delle frontiere interne sono interessate, che dimostri che la proroga del controllo alle frontiere interne è una misura di extrema ratio e spieghi in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. Se il controllo di frontiera è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la valutazione dei rischi spiegherà anche come l'avvenuto ripristino abbia contribuito a rispondere alla minaccia individuata.*

*La valutazione dei rischi conterrà anche una relazione dettagliata del coordinamento svoltosi fra lo Stato membro interessato e lo Stato membro o gli Stati membri con cui condivide le frontiere interne dove è stato effettuato il controllo di frontiera.*

*La Commissione condividerà la valutazione dei rischi con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol, se del caso."*

*(ii) Al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

*"(e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri e che sono state concordate prima del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne interessate."*

*(iii) Al paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:*

*"Qualora necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati, anche sulla cooperazione con gli Stati membri colpiti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, così come informazioni supplementari necessarie per valutare se si tratti di una misura di extrema ratio."*

(iv) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

*"4. A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE.*

*Qualora la Commissione nutra preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o qualora ritenga opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un parere a tal fine.*

*Se il controllo di frontiera alle frontiere interne è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la Commissione emette un parere*."

 (v) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

*"Le informazioni di cui al paragrafo 1 ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni condotte dalla Commissione. Se necessario, le consultazioni includono riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e le agenzie competenti. Sono esaminati la proporzionalità delle misure previste, la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, così come il modo di garantire l'attuazione della reciproca cooperazione fra gli Stati membri. Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in massima considerazione i risultati di tali consultazioni quando procede a tali controlli*."

1. È aggiunto un nuovo articolo 27 bis:

**Procedura specifica per i casi in cui la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna duri più di un anno**

*"1. In casi eccezionali, qualora lo Stato membro si trovi a dover far fronte alla stessa grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna al di là del periodo di cui all'articolo 25, paragrafo 4, prima frase, e qualora, per affrontare tale minaccia, sul territorio interessato siano prese anche misure nazionali di corrispondente eccezionalità, il controllo di frontiera temporaneamente reintrodotto per rispondere alla minaccia può essere ulteriormente prorogato conformemente al presente articolo.*

*2. Al più tardi sei settimane prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 25, paragrafo 4, prima frase, lo Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione che chiede un'ulteriore proroga conformemente alla procedura specifica di cui al presente articolo. Tale notifica contiene le informazioni richieste all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a e). I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 sono d'applicazione.*

*3. La Commissione emette un parere.*

*4. Il Consiglio, tenendo debito conto del parere della Commissione, può raccomandare allo Stato membro di decidere di prorogare ulteriormente il controllo di frontiera alle frontiere interne per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a e). Se del caso, definisce le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati."*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

1. Si veda l'elenco del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms\_notifications\_-\_reintroduction\_of\_border\_control\_en.pdf [↑](#footnote-ref-2)
2. In linea con questa procedura, il 12 maggio 2016 il Consiglio ha raccomandato, sulla base di una proposta della Commissione, che i cinque Stati membri maggiormente interessati dai movimenti secondari ripristinassero i controlli di frontiera ad alcune loro frontiere interne. Il 12 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato questi cinque Stati membri, per la terza ed ultima volta, a prorogare tali controlli fino all'11 novembre 2017. [↑](#footnote-ref-3)
3. Con il nuovo regolamento riguardante la guardia di frontiera e costiera europea, che ha apportato nuovi strumenti e risorse (come le valutazioni obbligatorie delle vulnerabilità e le relative raccomandazioni di follow up, e la condivisione obbligatoria delle risorse), la gestione delle frontiere dell'UE è più resiliente rispetto ai nuovi problemi nel caso in cui dovessero manifestarsi ancora. Questo dovrebbe limitare sensibilmente i motivi del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne in relazione alla situazione alle frontiere esterne. [↑](#footnote-ref-4)
4. Fra il 2006, anno di adozione del codice frontiere Schengen, e il 2015, ossia dopo l'inizio della crisi migratoria, i controlli di frontiera sono stati ripristinati 36 volte, non sono stati quasi mai prorogati, e sono durati generalmente solo per alcuni giorni o settimane. [↑](#footnote-ref-5)
5. Secondo l'analisi effettuata dalla Commissione del costo economico diretto di una situazione non Schengen – ossia una situazione in cui i controlli di frontiera sono stati ripristinati per un periodo più lungo – i ritardi alle frontiere avrebbero un impatto considerevole sui trasporti transfrontalieri (in particolare su strada), il turismo, le amministrazioni pubbliche, i viaggiatori e i lavoratori transfrontalieri. Per queste categorie si stima che i costi diretti si collochino fra i 5 miliardi e gli 8 miliardi di euro all'anno (o fra lo 0,06% e lo 0,13% del PIL), a seconda del tempo perduto a causa dei ritardi. I costi indiretti a medio termine di una situazione non Schengen possono essere considerevolmente più elevati delle stime dei costi diretti, poiché le ripercussioni sugli scambi intracomunitari, sugli investimenti e sulla mobilità sarebbero senza precedenti se la revoca di Schengen ponesse a rischio l'integrazione economica. [↑](#footnote-ref-6)
6. C(2017) 3349 final. [↑](#footnote-ref-7)
7. Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 158/77 del 30.4.2004. [↑](#footnote-ref-8)
8. GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1. [↑](#footnote-ref-9)
9. C(2017) 3349 final del 12.5.2017. [↑](#footnote-ref-10)
10. Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43). [↑](#footnote-ref-11)
11. Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20). [↑](#footnote-ref-12)
12. GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [↑](#footnote-ref-13)
13. Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31). [↑](#footnote-ref-14)
14. GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [↑](#footnote-ref-15)
15. Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31). [↑](#footnote-ref-16)
16. Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag.1). [↑](#footnote-ref-17)
17. GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21. [↑](#footnote-ref-18)
18. Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag.19). [↑](#footnote-ref-19)